



MANUALE INTEGRATO

QUALITÀ E PREVENZIONE DEI REATI

ALLEGATO T

REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

	Data	Approvazione Consiglio di Amministrazione	Ratifica Presidente
Emissione	21.12.2009		
Rev. 01	23.05.2016		
Rev. 02	21.11.2018		
Rev. 03	02.09.2019		



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Sommario

1	AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI	3
2	I REATI.....	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	6
4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	12
5	ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	16
6	LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	16
7	DISPOSIZIONI OPERATIVE.....	19
8	RAPPORTI CON PARTNER.....	19



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

1 AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

1. *"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a. *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
 - b. *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c. *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d. *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e. *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f. *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g. *all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h. *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 3.*
3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che*



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Questa norma comporta pertanto che quelle aree debbano essere considerate "a rischio" per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I REATI

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo è uno dei pochi casi in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali individuano nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 25-septies:

[1]. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[2]. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[3]. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

I reati considerati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sono descritti di seguito.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

3. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o*



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,87 a euro 1.239,50.*
- 3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50.*
- 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
- 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, comprese le attività svolte sui singoli cantieri gestiti da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori - e per la vigilanza sugli appaltatori in quanto necessaria - ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione".

Tutte le Strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società si è già adeguata alle previsioni normative del D. Lgs. 81/2008.

Il programma di miglioramento è esposto nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Parte Speciale e gli avanzamenti sono gestiti nei verbali delle riunioni periodiche - che permettono di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Vengono quindi individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.

In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

In generale, nell'ambito delle attività svolte da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nel documento "Allegato P_Matrice risk assessment 231_Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Inoltre, risultano sensibili i seguenti processi:

- tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008;

- l'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. Lgs. 81/2008;
- gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente;
- l'assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;
- qualificazione dei fornitori, compresa la verifica delle qualifiche tecnico professionali degli stessi;

tenuto conto che:

- costituiscono in ogni caso aree sensibili ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. in questo settore, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati in ambito aziendale;
- le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Di seguito si riporta a titolo di esempio non esaustivo un elenco di possibili verifiche sull'idoneità tecnico professionale da svolgere:

A	B	Descrizione
✓		che l'azienda non è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, cessazione di attività, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e non è stata soggetta a tali procedure nel quinquennio precedente;
✓		che l'azienda non ha in corso, né sono state presentate e perciò pendenti, una delle situazioni di cui al punto precedente;
✓		che gli Amministratori e i Legali Rappresentanti dell'impresa non hanno riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sicurezza e tutela della salute, nonché in fatto di tutela



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

A	B	Descrizione
		ambientale;
✓		che l'azienda ha adempiuto agli obblighi riguardanti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana (allegare DURC in corso di validità);
✓		che l'azienda è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
✓		che l'azienda abbia un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto (non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento; la committenza, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara);
✓		che l'azienda fornisca informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio;
✓		che l'azienda abbia idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
✓		che l'azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" del D.Lgs 81/08;
	✓	aver redatto il Documento di Valutazione Rischi (DVR) previsto all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 81/08, allegando opportuno estratto relativo all'oggetto dei lavori da eseguire da cui si evinca data certa e firme degli aventi diritto (datore di lavoro, medico competente, R.S.P.P., R.L.S, ecc....);
	✓	aver redatto il Documento di Valutazione Rischi (DVR) previsto all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 avvalendosi delle "procedure standardizzate" di cui al Decreto Interministeriale del 30.11.2012, allegando opportuno estratto relativo all'oggetto dei lavori da eseguire da cui si evinca data certa e firme degli aventi diritto (datore di lavoro, medico competente, R.S.P.P., R.L.S, ecc....);
	✓	elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale che sarà impiegato nelle aree di lavoro della Committenza;
	✓	specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. in merito a macchine, attrezzature e opere provvisorie in genere;
	✓	che l'azienda si è eventualmente dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01;
✓	✓	che l'oggetto sociale indicato nel certificato iscrizione CCIAA (che viene allegato), è inerente alla tipologia dell'appalto;
	✓	che i rifiuti prodotti nel corso dell'attività saranno gestiti conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti ed alle istruzioni impartite dal committente;
	✓	indicazioni delle misure di gestione ambientale che l'appaltatore potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
	✓	indicazioni della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
	✓	che l'azienda verificherà preventivamente, in caso di subappalto espressamente autorizzato dal committente. L'idoneità tecnico professionale dei suoi subappaltatori con gli stessi criteri applicati nei propri confronti dall'azienda committente dandone a questa opportuna evidenza;
✓	✓	corrispondenza al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

A	B	Descrizione																																																	
		che al momento della dichiarazione, l'azienda ha attivi n° cantieri con n° dipendenti mediamente presenti; altre informazioni, possono essere dedotte dalla tabella sottostante ed il numero di attività/interventi in atto, loro durata e relativo personale impiegato, al momento di presentare la dichiarazione in esame; questo permetterà di comprendere se la consistenza dell'impresa in termini di personale è adeguata alla natura e complessità del lavoro da eseguire alla luce degli impegni già in essere presso altri committenti: <table><tr><th></th><th colspan="2">Anno N</th><th colspan="2">Anno N-1</th><th colspan="2">Anno N-2</th></tr><tr><th></th><th>Tempo determinato</th><th>Tempo indeterminato</th><th>Tempo determinato</th><th>Tempo indeterminato</th><th>Tempo determinato</th><th>Tempo indeterminato</th></tr><tr><td>Dirigenti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Imp.Tecnici</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Imp. Amm.vi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Personale operaio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Anno N		Anno N-1		Anno N-2			Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Dirigenti							Imp.Tecnici							Imp. Amm.vi							Personale operaio							TOTALE						
	Anno N		Anno N-1		Anno N-2																																														
	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo indeterminato																																													
Dirigenti																																																			
Imp.Tecnici																																																			
Imp. Amm.vi																																																			
Personale operaio																																																			
TOTALE																																																			
		la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;																																																	
		richiedere informazioni riguardo i nominativi delle figure chiave individuate dalla normativa prevenzionale; Di seguito un elenco a titolo di esempio non esaustivo: • nominativo del RSPP ed eventuali ASPP; • nominativo del Medico Competente; • nominativo RLS (oppure RLST); • referenti di cantiere; • opportune evidenze della formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso, antincendio); • attestati inerenti la formazione/abilitazione/addestramento specifica degli addetti dell'appaltatore che all'interno dei luoghi di lavoro della Committenza impiegheranno specifiche attrezzature e macchinari, eseguiranno lavori in quota, in spazi confinati, su impianti elettrici, ecc... • che tutti i soggetti impiegati presso la Committenza sono in possesso d'idoneità specifica alla mansione rilasciata dal Medico Competente; • che tutti gli addetti sono riconosciuti tramite tessera di riconoscimento esposto bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.																																																	
		si segnala altresì l'importanza della richiesta di copia della comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego e la denuncia normativa all'INIAL, nonché l'estratto dal Libro Unico del Lavoro (LUL) al fine di avere ampia garanzia sul rispetto degli obblighi contributivi ed assicurativi • comunicazione assunzione centro impiego e denuncia normativa all'INAIL; • estratto del Libro Unico del Lavoro riguardante gli addetti che intervengono nel sito della Committenza.																																																	
		si precisa che la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, elencata ai precedenti punti per verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) da selezionare, costituisce la "condicio sine qua non"; il committente (o il responsabile dei lavori) richiede, ad esempio, anche: • se l'impresa dichiara di essere certificata secondo una norma di qualità, ambiente, sicurezza,																																																	



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

A	B	Descrizione
		responsabilità sociale, ecc..., acquisire una copia del relativo certificato e se del caso anche mediante audit specifico (Team Leader RSPP della Committenza); • acquisire ed esaminare l'organigramma aziendale; • acquisire ed esaminare il registro degli infortuni (ove ancora impiegato o registro di analisi equivalente) per visionare l'andamento nell'ultimo triennio (almeno), compresi i procedimenti penali in corso per infortuni e malattie professionali, ed il relativo tasso specifico di tariffa applicato all'appaltatore dall'INAIL; • chiedere ed esaminare l'eventuale modello di gestione e di organizzazione anche mediante audit specifico (Team Leader RSPP della Committenza); • chiedere la documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisorie, facendo attenzione all'anno d'immissione sul mercato ed alla disponibilità delle evidenze oggettive delle manutenzioni e delle eventuali verifiche di legge effettuate; • chiedere l'elenco dei dispositivi di protezione collettiva e individuale da utilizzare in cantiere (un eventuale approccio approssimativo nell'indicazione dei DPI scelti, una carenza di informazioni pertinenti, una mancata correlazione con i contenuti del DVR potrebbero far denotare che l'azienda non dedica la dovuta attenzione a questi aspetti); • acquisire ed esaminare alcuni piani operativi di sicurezza (POS) redatti per cantieri simili a quello oggetto dei lavori; • se l'impresa (o il lavoratore autonomo), in passato, ha già operato in altri cantieri per il committente, esaminare i rapporti di visita e/o le registrazioni redatti dai coordinatori per l'esecuzione dei lavori di quei cantieri; • acquisire ed esaminare eventuali referenze raccolte dall'impresa (o dal lavoratore autonomo) sui lavori eseguiti con altri committenti.
✓	✓	Nel caso di opere edili e simili che necessitano il possesso di particolari SOA, la presentazione delle certificazioni SOA che acquisiscono la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti per la realizzazione dell'opera.

dove la colonna "A" si riferisce ai requisiti richiesti in fase di gara la cui competenza di verifica spetta all'Area tecnica, mentre la colonna "B" si riferisce a quei requisiti tecnico-professionali che devono essere verificati dal RUP e DEC/DL o preposti con il supporto consulenziale del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati dall'azienda.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente parte speciale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Ai fini della redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è proceduto, inoltre, alla redazione di una matrice sintetica dei rischi relativi alla sicurezza e salute del lavoro, che riassume in forma sinottica quanto esposto nel DVR (Allegato P_Matrice risk assessment 231_Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Anche tale matrice riassuntiva costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ed assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i principi e criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Sicurezza sul luogo di lavoro", ed i principi statuiti dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro):

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- scelta di fornitori idonei per l'esecuzione dei lavori e verifica delle qualifiche tecniche professionali degli stessi anche nel tempo, nonché il rilascio delle opportune evidenze a completamento delle operazioni eseguite (esempio non esaustivo: Di.CO, Di.RI, collaudi, certificazioni specifiche, ecc....).

Tali principi sono utilizzati da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di prestazione coordinata e continuativa ed occasionale) comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare :

- a. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e. le attività di sorveglianza sanitaria;
- f. le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h. l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Il **Datore di Lavoro** è identificato nella figura del Presidente del CdA, che ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.

Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- adottare, in osservanza all'articolo 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- attuare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D. Lgs. 81/2008;
- attuare le misure previste dall'art. 18 D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 ed assolvere ai relativi obblighi;
- attuare le misure ed assolvere agli obblighi previsti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 relativamente ai lavori e servizi affidati in appalto e/o con contratto d'opera e somministrazione.

Il datore di lavoro ha nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche.

È inoltre stato nominato un **Medico Competente** per l'assolvimento degli obblighi di legge.

È stato inoltre individuato il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (RLS).

Nell'organigramma aziendale sono chiaramente individuati e rappresentati i **preposti** alla sicurezza, che ricevono costantemente adeguata formazione. La Società procede inoltre ad una chiara formalizzazione del ruolo dei preposti, alla comunicazione agli stessi dei doveri a loro imposti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008.

Sono inoltre stati nominati gli **addetti alla gestione delle emergenze**.

6 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

A) Attività di controllo generale

Il RSPP – su incarico del DdL - deve attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche e modalità di rendicontazione.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Il datore di lavoro o suo eventuale delegato, anche tramite il RSPP, deve anche controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

I controlli periodici svolti dal datore di lavoro o suo delegato, anche tramite il RSPP, devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.

Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.

In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare, oltre al Datore di Lavoro, anche l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

B) Emergenze e Primo Soccorso

Il RSPP verifica che, tra l'altro, le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo.

Se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare i preposti alla sicurezza, il Datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

C) Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP.

Annualmente, il Medico Competente, riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni di criticità, è tenuto ad informare quanto prima i preposti alla sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

D) Informazione e formazione

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono svolte prevalentemente dal RSPP e comunque, quest'ultimo collabora alla pianificazione della formazione con le funzioni aziendali interessate.

Qualora un lavoratore cambi mansioni, il Responsabile dell'Area interessata, si deve assicurare che abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP e collaborare con quest'ultimo per pianificare la formazione necessaria.

E) Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione dell'RSPP organizza e gestisce riunioni periodiche a cui partecipano, oltre allo stesso Datore di lavoro, il RSPP e il Medico Competente ed eventuali responsabili di settore se interessati.

A dette riunioni sono invitati a partecipare anche i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

F) Utilizzo di beni a norma

Le funzioni adibite agli acquisti si devono assicurare che tutti gli acquisti effettuati, rispettino gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.

I soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono provvedere alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (marchiati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.).

Tutte le volte che si verificano delle variazioni nell'adozione di attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, il Responsabile dell'Area competente è obbligato ad informare il RSPP.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

G) Manutenzione mezzi e attrezzature

Tutti i beni sopra indicati sono oggetto di idonea e adeguata manutenzione preventiva e programmata, al fine di garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza.

E' espressamente vietato l'utilizzo di tali beni se privi della dovuta manutenzione.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di macchinari, attrezzature, veicoli, ecc. privi della dovuta manutenzione, è tenuto ad informare il RSPP.

H) Impianti e sedi

A seguito di aperture di nuovi impianti e sedi, o di modifiche di quelli attuali (es. degli spazi di lavoro, degli arredi, dei servizi igienici, dei locali di refezione e riposo, ecc.) i delegati alla sicurezza provvedono a dare idonea informazione al RSPP.

Tale informativa deve essere effettuata, da parte dei singoli Responsabili di Area, anche a seguito di variazioni intercorse sulle singole postazioni di lavoro.

I) Infortuni e incidenti



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte, partner, esterni), deve essere tempestivamente avvisato il Responsabile dell'Area competente, che provvede ad informare il RSPP.

Tale obbligo di segnalazione deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento a beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di "mancato infortunio" o "mancato incidente" (dove per "mancato infortunio" e "mancato incidente" si intende un qualsiasi evento che, solo per caso, non ha causato un infortunio o un incidente).

Ciascun soggetto coinvolto nelle attività sopra illustrate è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo.

7 DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. II DVR ed i DUVRI devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. La Società promuove costantemente la formazione dei propri dipendenti come presidio imprescindibile per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ottempera ai requisiti di formazione previsti dall'Accordo Quadro Stato – Regioni.

L'OdV verifica periodicamente il rispetto dei livelli minimi di formazione previsti dalle normative vigenti.
3. La Società dà chiara evidenza del ruolo dei preposti alla sicurezza, i quali devono essere costantemente aggiornati dei loro doveri e responsabilità anche tramite periodiche attività di formazione.
4. Nei cantieri temporanei e mobili la Società provvede tempestivamente alla nomina del coordinatore per la progettazione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità rispettivamente agli artt. 91 e 92 D.Lgs. 81/2008.
5. La Società, nel conferimento di appalti nei cantieri temporanei e mobili, valuta attentamente l'idoneità del soggetto appaltatore ai fini della prevenzione della salute e sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori.
6. Il soggetto appaltatore sottoscrive un contratto che prevede un insieme di clausole contrattuali in materia di salute e sicurezza e di gestione ambientale.

8 RAPPORTI CON PARTNER

Tutti gli appaltatori, subappaltatori, fornitori e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

Nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni dell'art. 26 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Per la prevenzione degli infortuni e la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è dotata dei seguenti documenti:

- (a) il "capitolato d'appalto" che disciplina dettagliatamente le modalità di svolgimento dei lavori, le attività e le forniture appaltate;
- (b) il relativo "piano di sicurezza e coordinamento".

La Società EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. emana per un capitolato speciale degli appalti che, tra le altre cose, detta prescrizioni puntuali che l'appaltatore dovrà seguire anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le clausole di seguito riportate dovranno essere replicate nei futuri appalti, salvo adattamenti che non comportino un sostanziale indebolimento in materia di prevenzione dei reati di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ente Appaltante nomina per ciascun appalto un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione come previsto dall'art. 90 comma 4 del D.lgs 81/08. Il Coordinatore della Sicurezza nominato potrà avvalersi di suoi collaboratori per l'espletamento di alcune attività quali: sopralluoghi nei cantieri, ispezioni, riunioni di coordinamento ed altro, compiti che siano comunque delegabili dal Coordinatore della Sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà dare la massima collaborazione al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ed ai suoi collaboratori durante tutta la durata del presente appalto.

L'Appaltatore è tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere elaborato dal Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e accettato dallo stesso Appaltatore, preliminarmente alla partecipazione alla gara di appalto.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad adottare tutte le modifiche al Piano di Sicurezza per il migliore coordinamento delle misure di prevenzione e protezione che potranno essere apportate, in corso d'opera, dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione.

Sarà quindi cura dell'Appaltatore o del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione predisporre la distribuzione ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari, la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro previste per le singole fasi delle lavorazioni, il rispetto delle prescrizioni concernenti la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese nello stesso luogo di esecuzione delle opere appaltate, e tutto quanto di specifico previsto nel predetto Piano di Sicurezza.



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

L'Appaltatore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore saranno tenuti a rapportarsi con il Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per l'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza durante le operazioni previste dall'appalto.

Il Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione avrà il potere di richiedere direttamente all'Appaltatore il pieno ed integrale rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere, e se, durante le normali verifiche compiute, rilevasse la presenza di non Conformità nell'applicazione delle prescrizioni ivi contenute, ne informa immediatamente la Direzione Lavori, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore e l'Appaltatore stesso.

Nel caso in cui le non Conformità rilevate in sede di verifica siano tanto gravi da giustificare l'immediata sospensione dei lavori del cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione, a norma dell'art. 92 del D.lgs 81/08 avrà il potere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate e di allontanare dal cantiere quei lavoratori che siano causa di tali gravi Non Conformità informandone immediatamente L'Ente Appaltante, la Direzione Lavori, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore e l'Appaltatore stesso.

A tal proposito l'Appaltatore è tenuto ad informare tutti i lavoratori dei propri obblighi stabiliti dall'art. 20 del Testo Unico della Sicurezza D.lgs 81/2008.

L'Appaltatore dovrà partecipare ogni mese – e comunque quando necessario - alla riunione della sicurezza per il coordinamento dei lavori.

Alla fine di ogni mese, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza all'Esecuzione segneranno sinteticamente, nella riunione di coordinamento per la sicurezza, le proprie valutazioni in merito al pieno rispetto delle tempistiche richieste e delle normative di sicurezza previste nell'appalto.

Alla quarta violazione consecutiva delle suddette normative sulla sicurezza, o delle tempistiche di esecuzione indicate dal Direttore Lavori, si potrà dar corso alla rescissione in danno dell'appalto.

Le violazioni del rispetto degli obblighi sulla sicurezza saranno riscontrate e verbalizzate tramite una check-list o apposito verbale da compilare in cantiere da parte del Coordinatore della Sicurezza.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. con partner e consulenti, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;



REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME



02/09/2019

ALLEGATO T

Revisione **03**

- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 a carico di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.